

**Accordo di collaborazione
tra il Cantone Ticino e la Vigilanza sulle fondazioni e LPP
della Svizzera orientale concernente la vigilanza sulle istituzioni
della previdenza professionale aventi sede in Ticino e le fondazioni
classiche sottoposte alla vigilanza del Cantone Ticino
(del 7 dicembre 2011)**

Oggetto

Art. 1 ¹Con il presente accordo il Cantone Ticino delega alla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale le seguenti competenze:

- a) I compiti di vigilanza¹ sulle istituzioni di previdenza con sede nel Cantone Ticino.
- b) La vigilanza sulle fondazioni classiche, che per destinazione sono sottoposte alla vigilanza del Cantone Ticino.²
- c) I compiti di vigilanza superiore sulle fondazioni sottoposte alla vigilanza comunale.³

²La Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale effettua questi compiti di principio nel Cantone Ticino nella lingua ufficiale di quest'ultimo, basandosi sulle procedure stabilite dalla convenzione intercantonale sulla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale e dalle relative disposizioni di esecuzione. A questo proposito è istituita una filiale con sede nel Cantone Ticino con una propria contabilità secondo le procedure della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale. La filiale è iscritta nel registro di commercio.

³Il Cantone Ticino recepisce le disposizioni di esecuzione della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale, e precisamente le disposizioni procedurali nonché il corrispondente tariffario. Le traduzioni dei documenti interni e esterni sono assicurate dal Cantone Ticino a sue spese. In caso di dubbio fa stato la versione in lingua tedesca.

Personale

Art. 2 ¹L'organico è costituito da almeno l'equivalente di due unità a tempo pieno (200 per cento). Il personale attualmente impiegato a tempo pieno è ripreso dalla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale. Il regolamento organizzativo della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale disciplina i diritti di firma dei collaboratori.

²I collaboratori sono sottoposti all'ordinamento sul personale del Cantone di San Gallo. Sono affiliati alla Cassa pensioni del Cantone di Turgovia⁴. Gli anni di servizio prestati per il Cantone Ticino sono conteggiati per il calcolo delle indennità di gratifica per anzianità di servizio.

³Il Cantone Ticino sostiene la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale in particolare nella ricerca degli uffici e del personale in possesso delle competenze necessarie.

Finanziamento

Art. 3 ¹Alla sottoscrizione del presente accordo, il Cantone Ticino contribuisce con un importo unico e non rimborsabile di fr. 95 000.– per l'allestimento della filiale. L'eventuale rimanenza è accreditata sul conto eccedenze della filiale.

²La Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale preleva dalle istituzioni di previdenza aventi sede nel Cantone Ticino e dalle fondazioni classiche gli emolumenti previsti dal corrispondente tariffario della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

³Nel caso di un disavanzo di esercizio della filiale, il Cantone Ticino garantisce la copertura del disavanzo. A questo riguardo si tiene conto della disponibilità sul conto eccedenze della filiale.

⁴La Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale può adeguare il corrispondente tariffario⁵.

Diritto applicabile

Art. 4 La vigilanza è effettuata conformemente alla legislazione federale, alla legislazione del Cantone Ticino come pure alla convenzione intercantonale e alle relative disposizioni di esecuzione nonché procedure operative interne.

Responsabilità

Art. 5 Per i danni causati dalla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale nell'ambito dei propri compiti di vigilanza nei confronti delle istituzioni di previdenza e fondazioni classiche del Cantone Ticino, risponde in via principale la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale e in via sussidiaria il Cantone Ticino.

Informazioni

Art. 6 La Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale informa il Cantone Ticino ad intervallo trimestrale sull'andamento dell'attività di vigilanza e sulla situazione finanziaria della filiale. Su richiesta del Cantone Ticino la filiale fornisce le informazioni relative alle istituzioni di previdenza e alle fondazioni classiche vigilate.

Modifica e disdetta dell'accordo di collaborazione

Art. 7 ¹L'accordo di collaborazione può essere modificato in ogni tempo con il consenso di ambo le parti.

²Ogni parte può disdire l'accordo con un termine di disdetta di due anni per la fine dell'anno civile successivo.

³Le controversie tra le parti sono regolate dall'articolo 21 della convenzione intercantonale sulla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

Trasferimento delle pendenze

Art. 8 ¹Tutte le procedure pendenti nel Cantone Ticino al 31 dicembre 2011 concernenti le istituzioni di previdenza e le fondazioni classiche sono trasferite alla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale a contare dal 1° gennaio 2012.

²I dati relativi alle istituzioni di previdenza e alle fondazioni classiche elaborati dal Cantone Ticino fino al 31 dicembre 2011 sono elaborati dalla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale a contare dal 1° gennaio 2012. Il Cantone Ticino mette a disposizione la relativa documentazione in tempo utile.

Entrata in vigore

Art. 9 Il presente accordo è firmato in quattro esemplari, due per ogni parte. Entra in vigore subito dopo la sottoscrizione. Sostituisce il contratto in vigore dal 1° gennaio 2012. Il presente accordo sarà portato a conoscenza del Dipartimento federale dell'interno⁶.

L'accordo è stato approvato dal Gran Consiglio il 29 novembre 2011 ed è entrato in vigore il 20 gennaio 2012 (BU **2012**, 17).

La versione originale in lingua tedesca dell'accordo è allegata al rapporto n. 6533R del 16 novembre 2011 della Commissione della legislazione sul messaggio 21 settembre 2011 concernente l'approvazione dell'accordo tra il Cantone Ticino e la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale (Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht) concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni.

Publicato nel BU **2012**, 445. DL di approvazione del 29.11.2011 - BU **2012**, 17.

Entrata in vigore della modifica: 9 marzo 2018 - BU **2018**, 100.

¹) Art. 61 LPP.

²) Art. 84 cpv. 1 CC.

³) Art. 12 cpv. 1 Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (del 18 aprile 1911).

⁴) Art. 5 della convenzione intercantonale del 26 settembre 2005 sulla vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

⁵) Art. 11 lett. h della convenzione intercantonale del 26 settembre 2005 sulla vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

⁶) Art. 97 LPP.